

REGOLAMENTO INTERNO ANCAM

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIRCOLI AUTOFERROTRANVIERI MOBILITA'

Capo I - Cariche sociali

ART. 1 DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

I componenti il Direttivo dell'Associazione possono essere solo i rappresentanti e/o delegati dei soci di tipo A) con l'esclusione di un solo posto riservato ai rappresentanti dei soci di tipo B)

Le spese per la partecipazione alle riunioni di Direttivo sono a carico dei soci, nulla può essere richiesto in rimborso ad ANCAM.

ART. 2 ESECUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

Possono essere componenti dell'esecutivo solo i rappresentanti e/o delegati dei soci di tipo A).

Le spese per la partecipazione alle riunioni dell'Esecutivo sono generalmente a carico di ANCAM, che le rimborsa al socio dietro presentazione di regolare nota spese, salvo l'Assemblea dei soci deliberi diversamente. Deve essere sempre utilizzato per gli spostamenti il mezzo più economico, a meno di giustificato motivo. Non sono rimborsabili pernottamenti, a meno di riunioni di Esecutivo convocate in giornate consecutive.

ART. 3 ALTRE CARICHE SOCIALI

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Revisore dei conti sono riservate ai rappresentanti e/o soci delegati dei soci di tipo A).

ART. 4 OBBLIGHI A CARICO DEGLI ELETTI A CARICHE SOCIALI

I soci i cui rappresentanti e/o delegati vengono eletti a cariche sociali sono tenuti al versamento della quota sociale annuale entro 30 giorni dall'inizio dell'anno solare. Ove ciò non avvenga decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti a norma di Statuto.

Capo II - Soci

ART. 5 SOCI DI TIPO B)

L'aspirante socio di tipo B), nel firmare la richiesta di iscrizione individuale, si rende garante di quanto previsto dallo statuto ed in particolare di essere in servizio attivo o pensionato di azienda del settore mobilità. Non sarà ammesso come socio di tipo B) il dipendente o ex di azienda il cui Circolo di riferimento sia associato ad Ancam.

A richiesta dell'Associazione il socio dovrà produrre:

- tessera personale di servizio, per il personale attivo;
- libretto di pensione o documento analogo per il personale in quiescenza;
- documento personale di riconoscimento valido.

Capo II - Meeting dell'Associazione

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DEI MEETING

I meeting saranno organizzati dai soci di tipo a), in regola con le quote sociali per l'anno di candidatura e di organizzazione.

Prima dello svolgimento della manifestazione verrà redatto apposito verbale tecnico-logistico e bilancio preventivo della stessa, che dovranno essere approvati dall'Esecutivo.

L'Esecutivo potrà su mandato del Direttivo organizzare meeting o manifestazioni.

Su questa base verrà predisposto il materiale informativo che sarà pubblicato sul sito dell'Associazione.

Le manifestazioni devono essere fundamentalmente un momento di incontro fra i lavoratori, i pensionati ed i loro familiari. Pertanto, accanto alle manifestazioni sportive, potranno essere organizzate iniziative ricreative, turistiche e culturali che favoriscano l'aggregazione di tutti i partecipanti.

Sulla base del preventivo l'organizzazione dovrà:

- dividere il costo di organizzazione gare tra i partecipanti atleti
- indicare il costo di un momento di aggregazione a carico dei singoli partecipanti possibilmente non nel giorno di partenza
- indicare una quota di partecipazione circolo da versare alla Segreteria Nazionale per copertura delle spese comuni del coordinamento

Il Circolo organizzatore dovrà

- dichiarare in forma scritta che tutte le spese relative all'organizzazione del meeting resteranno a proprio carico, compresa l'eventuale presenza del Presidente o suo delegato durante la manifestazione. Il soggiorno del Presidente o suo delegato sarà a carico dell'organizzazione, mentre le spese di viaggio saranno a carico della Segreteria Nazionale.

- dichiarare in forma scritta che sarà cura dell'organizzatore trasmettere alla Segreteria di Ancam i nominativi degli iscritti, le loro eventuali domande di iscrizione ad Ancam ed eventuali quote associative incassate almeno 5 giorni lavorativi prima dell'effettuazione del meeting onde permettere la regolare iscrizione degli stessi al libro soci

- proporre come sede di organizzazione una località della propria provincia o di una provincia confinante, ove in questa non sia presente un circolo associato a meno di espressa autorizzazione dello stesso in forma scritta

ART. 8 - PARTECIPAZIONE AI MEETING

La partecipazione alle manifestazioni nazionali ed internazionali è riservata agli iscritti dei circoli soci, ai soci di tipo B) e/o loro familiari ed aggregati esterni ove regolarmente associati ad un Circolo socio. In caso di manifestazione aperta dovrà comunque essere stilata specifica classifica per gli associati.

L'adesione alle manifestazioni deve essere data dal Presidente del Circolo socio il quale si rende garante del rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento e da quello particolare di categoria e si assume tutte le responsabilità del caso.

Il Presidente del Circolo partecipante alle manifestazioni deve iscrivere esclusivamente i propri soci distinguendoli tra soci del settore mobilità e di altro tipo.

I soci di tipo B) devono presentare anch'essi richiesta di adesione alla manifestazione in forma scritta, ma in quanto singoli partecipanti dovranno essere in grado di esibire in ogni momento documenti previsti dal regolamento particolare di manifestazione.

Il Circolo o i soci di tipo B) devono iscriversi quali partecipanti alla manifestazione entro i termini fissati sui moduli all'uopo predisposti e completi di tutti i dati richiesti. Ove l'adesione e l'elenco dei partecipanti dovessero pervenire oltre i termini stabiliti sul materiale informativo, l'eventuale ammissione del Circolo sarà

demandata a decisione da prendersi da parte dell'Organizzatore.

Al fine di consentire la partecipazione anche a Circoli di piccole dimensioni, nei Campionati in cui è prevista la formazione di squadre, è ammesso l'abbinamento di due o più Circoli, purché autorizzato dall'Esecutivo.

La partecipazione alle manifestazioni è subordinata a:

1. avvenuto versamento della quota annuale di iscrizione all'Ancam;
2. adesione al campionato come sopra indicato;
3. versamento delle quote dovute come previste dai regolamenti particolari;
4. rispetto dei disposti del presente regolamento e di quelli particolari di disciplina.

ART. 9 - TITOLO DI CAMPIONE NAZIONALE

Il titolo di Circolo Campione Nazionale è riservato solo ai soci di tipo A) o a quelli che utilizzano la wild card, attraverso apposita classifica stilata in base ai regolamenti di disciplina. Tale titolo è da ritenersi unicamente un'onorificenza di carattere morale.

I soci di tipo B) potranno vincere le classifiche di categoria individuale del settore mobilità, e quindi il titolo di Campione Nazionale di Categoria.

ART. 10 - SERVIZI SUI MEETING

Ad ogni gara dovrà essere assicurata la presenza di un servizio sanitario che garantirà l'assistenza necessaria per tutta la durata della gara stessa, ove previsto dalle federazioni o dagli enti di promozione sotto la cui egida la manifestazione viene effettuata. Al fine di tutelare partecipanti ed organizzatori, ogni manifestazione dovrà

essere assicurata per i danni contro terzi e la responsabilità civile.

Per quanto riguarda le classifiche dovranno essere privilegiati giudici e cronometristi delle specifiche Federazioni.

I partecipanti sono responsabili individualmente per danni arrecati a sè o ad altri; è facoltà dell'organizzazione prevedere altre coperture assicurative.

ART. 11 - RESPONSABILI TECNICI

Il Responsabile tecnico viene nominato dall'Organizzatore della manifestazione.

La riunione tecnica di disciplina viene convocata dall'Esecutivo ogni qual volta si renda necessaria la modifica del regolamento particolare ed è composta dai delegati tecnici dei soci di tipo A) e dai soci di tipo B) interessati. La riunione tecnica delibera a maggioranza.

I costi di partecipazione alle riunioni tecniche sono a carico dei soci.

ART. 12 - COMMISSIONE DEI GARANTI

Nella riunione preliminare ad ogni meeting sportivo, in cui vengono effettuati i sorteggi, viene anche nominato il Comitato dei Garanti.

Il Comitato dei Garanti ha titolo a derimere e decidere su eventuali questioni di carattere comportamentale, ma non avrà poteri di intervento di carattere tecnico-sportivi. In caso di organizzazione della manifestazione da parte di un socio di tipo A), la Commissione dei Garanti potrà esprimere parere sulla regolarità della manifestazione, come previsto all'art. 7 del presente regolamento. Il campo di competenza

del Comitato, oltre che dal presente regolamento, può essere definito in modo preciso dal regolamento particolare.

Il Comitato è composto da cinque commissari:

- un rappresentante dell'Esecutivo dell'A.N.C.A.M.
- quattro rappresentanti dei soci di tipo A) eletti tra quelli partecipanti al campionato stesso.

ART. 13 - REGOLAMENTI PARTICOLARI DI DISCIPLINA

I regolamenti delle singole discipline sportive e culturali dovranno essere emanati in osservanza ai dettati del presente regolamento generale.

Nella riunione preliminare di cui all'articolo precedente potranno anche essere approvate variazioni al regolamento particolare del campionato di cui trattasi, variazioni che andranno in vigore l'anno successivo.

Le uniche variazioni ammesse nei regolamenti particolari che non siano state definite in tale riunione sono quelle relative a normative particolari in vigore al momento o nel luogo di effettuazione della manifestazione.

ART. 16 - SQUALIFICHE

Le trasgressioni al presente regolamento ed a quelli particolari saranno punite con squalifiche a carico dei singoli concorrenti e/o del Circolo.

I soci squalificati dovranno comunque onorare gli impegni presi e risarcire i danni eventualmente arrecati.

ART. 17 - RECLAMI

In deroga a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto i reclami devono essere presentati, se il regolamento particolare non dispone diversamente, dal Presidente del Circolo o dal socio entro 7 giorni dal termine della manifestazione mediante raccomandata al Circolo

organizzatore e ad ANCAM versando ad Ancam una quota di 50 euro.

L'Associazione, sentite le parti, la Commissione dei Garanti, il Comitato Tecnico e gli eventuali giudici o arbitri della gara se del caso, prenderà gli opportuni e motivati provvedimenti, dandone adeguata informazione agli interessati.

I provvedimenti emessi in seguito all'instaurato contraddittorio non sono soggetti ad impugnazione.

Bologna, 19/11/2014